

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

AREA CONCILIA

PREAMBOLO

Il presente regolamento disciplina il procedimento di mediazione amministrata dalla Associazione “AREA CONCILIA” con sede in Vairano Patenora (CE) Via Napoli n. 96

“In caso di sospensione o di cancellazione, l’organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.

La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all’articolo 41 del d.m. n. 150/2023.”

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, conformato ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, disciplina la procedura di Mediazione per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, devolute ad AREA CONCILIA (in seguito denominata “Organismo”) ai sensi del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto stabilito dal Ministero di Grazia e Giustizia nel D.M. n. 150/2023 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Regolamento è da intendersi applicabile ai procedimenti di Mediazione inerenti controversie che le parti vogliono risolvere cordialmente, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Il Regolamento prevede le sedi ove può essere svolto il procedimento di conciliazione, derogabile solo su accordo delle parti per singoli atti della mediazione.

Il Regolamento prevede che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione d'imparzialità.

Il Regolamento prevede la sottoscrizione da ciascuna delle parti del procedimento della scheda di valutazione del servizio.

Il Regolamento prevede la possibilità di comune indicazione del Mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’Organismo.

Il Regolamento prevede che il Mediatore svolga l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione redigendo il verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo.

Il Regolamento prevede i criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione in relazione alla specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

Art. 2 - RESPONSABILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

2.1 Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione è il Presidente dell'Associazione AREA CONCILIA e il suo incarico ha durata sino a revoca.

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione è il titolare delle funzioni disciplinate dal D.lgs.28/2010 e suc. mod. ed int, nonché dal D.M. n.150/2023 e suc. mod. ed int.

Art. 3 – REGISTRO DEI PROCEDIMENTI

3.1 L'Organismo istituisce il registro cartaceo e/o informatico ove annotare i procedimenti di mediazione provvedendo per ciascun affare alla numerazione progressiva in ragione d'anno ed in ordine cronologico, determinato dal deposito della istanza con l'indicazione anche dell'ora di ricezione, con indicazione dei dati identificativi delle parti, dell'oggetto della controversia, del valore della stessa, del nome del mediatore designato e l'indicazione dell'esito dello stesso.

3.2 E' obbligo dell'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di conclusione dell'iter di mediazione.

Art. 4 - SEGRETERIA

4.1 La Segreteria cura la tenuta del Registro dei procedimenti e forma il fascicolo cartaceo e informatico per ogni procedimento di mediazione, contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti.

4.2 La Segreteria : a) verifica la conformità della domanda di Mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e dalla legge con indicazione dell'Organismo adito, della generalità delle parti, i recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni, l'oggetto della controversia, le ragioni della pretesa, il valore della lite; b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento; c) annota la domanda nell'apposito registro; d) provvede ad inviare, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, le comunicazioni alle parti.

4.3 Le comunicazioni indirizzate alla parte istante contengono : a) il nominativo del Mediatore designato; b) la data e il luogo dell'incontro di Mediazione, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti, e che il tempo destinato dall'organismo allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore c) la precisazione che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio

rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione (L. 479 del 16/12/1999); c) le agevolazioni fiscali previste dalla normativa; d) l'avvertimento che il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

4.4 Le comunicazioni indirizzate alla parte convenuta contengono : a) la comunicazione di avvenuto deposito della domanda di mediazione, anche con allegazione di copia della stessa; b) la informativa sulle agevolazioni fiscali; c) il nominativo del Mediatore designato; d) la data e il luogo dell'incontro di mediazione, con la precisazione che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione (L. 479 del 16/12/1999); e) l'invito a comunicare, almeno tre giorni prima dell'incontro la propria adesione; f) l'accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata; g) l'avvertimento che il Mediatore svolgerà l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e redigerà il verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo; h) L'avvertimento che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 28/2010 desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile ed inoltre condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del D. Lgv. 4 marzo 2010 n. 28, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione; infine quando il giudice provvede ai sensi del comma 2, trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

4.5 Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, hanno l'obbligo di riservatezza, non possono entrare nel merito della controversia nè svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione; è fatto assoluto divieto di prestare attività di consulenza giuridica o di mediazione, di entrare nel merito della controversia, di offrire alle parti suggerimenti o indicazioni che pregiudichino l'imparzialità.

Art. 5 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

5.1 Le parti di una lite che intendano avvalersi della procedura di mediazione possono farlo, previo pagamento dei diritti stabiliti dal tariffario; la domanda è in forma libera e può essere compilata anche utilizzando la procedura online sul gestionale dell'Organismo di mediazione mediante deposito dell'istanza corredata da relativa ricevuta di versamento.

5.2 La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, contiene:

- a) i dati identificativi delle parti con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni;
- b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
- d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte, con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
- e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- f) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;
- g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

5.3 Alla domanda vanno allegate:

- a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;
- b) nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;
- c) la copia dell'eventuale clausola di mediazione;
- d) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia della delibera del Consiglio dell'Ordine competente di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato.

5.4 La domanda di mediazione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5.5 Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

5.6 In seguito alla presentazione della domanda di mediazione, AREA CONCILIA designa un mediatore con le modalità di cui al successivo articolo 7 e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.

Tale termine si intende ordinario e derogabile e potrebbe non essere rispettato per motivi organizzativi dell'Organismo.

5.7 La segreteria dell'Organismo provvederà alle comunicazioni di cui al precedente art. 4 ed esse saranno effettuate in base alle informazioni fornite dalle parti, le quali saranno pienamente ed esclusivamente responsabili di ogni errore od omissione che possa impedire o rendere irrituale la comunicazione stessa.

5.8 La mediazione ha una durata non superiore a sei mesi dal deposito dell'istanza, prorogabile di tre mesi in tre mesi.

5.9 La procedura di mediazione si considera instaurata al momento del deposito della domanda.

Nel caso in cui una domanda relativa alla stessa controversia risulti essere già stata proposta davanti ad un altro organismo di conciliazione, la mediazione si svolgerà davanti a quest'ultimo, salvo diversi accordi delle parti o fra gli Organismi. Restano fermi gli effetti interruttivi di prescrizioni e decadenze nonché eventuali oneri dovuti all'Organismo.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e all'ora di ricezione della stessa, come annotata nel Registro dei procedimenti.

Art. 6 - ADESIONE ALLA MEDIAZIONE

6.1 La parte invitata aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro tre giorni prima della data fissata per il primo incontro e comunque non oltre tale data.

6.2 L'adesione alla mediazione è in forma libera e può intervenire a mezzo dichiarazione scritta, anche utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo od utilizzando la procedura online sul gestionale dell'Organismo.

6.3 L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, contiene:

- a) i dati identificativi della parte, con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;
- b) l'eventuale descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande di parte aderente;
- c) l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
- d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'atto che conferisce il

potere di assistenza ed eventuale rappresentanza;

e) l'eventuale individuazione del terzo cui si chiede vada estesa la mediazione, con l'indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l'invio dell'invito in mediazione di cui all'art. 4 punto 5;

f) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;

g) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;

h) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

6.4 Alla dichiarazione di adesione vanno allegate:

a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;

b) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

6.5 L'adesione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

6.6 L'adesione al procedimento costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 7 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

7.1 Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'Organismo di mediazione o una sua sede secondaria

7.2 La sede del procedimento è derogabile con il consenso delle parti del mediatore e dell'Organismo. Della deroga deve essere data comunicazione alla Segreteria.

7.3 L'Organismo di Mediazione può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine accordo di collaborazione, anche per singoli affari.

Art. 8 - FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

8.1 In seguito al ricevimento della richiesta di attivazione della procedura di Mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore, tra i nominativi inseriti in un apposito elenco,

ritenuto idoneo anche per competenza specifica in relazione alla materia della controversia a svolgere la funzione di terzo neutrale nella lite e fissa il primo incontro tra le parti.

8.2 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare anche mediatori ausiliari.

8.3 Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritenga di dover disattendere detta indicazione, la designazione avverrà secondo i criteri di cui sopra. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, se l'Organismo nulla obietta, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Quando l'Organismo ritiene, per giustificati motivi, di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, resta ferma la designazione di cui alla iniziale comunicazione alle parti.

8.4 In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore ed in tal caso se il mediatore del quale si chiede la sostituzione è il responsabile dell'Organismo, vi provvederà il mediatore più anziano.

8.5 In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra.

8.6 Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione d'imparzialità ed indipendenza ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. i) e l) del d.m. 150/2023

8.7 Il mediatore nominato svolge l'attività di mediazione nel rispetto delle norme del Codice Etico sottoscritto per accettazione al momento della sua iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo AREA CONCILIA, e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore.

8.8 Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

8.9 Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

8.10 Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

8.11 Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di

imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 9 del presente regolamento.

8.12 Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore di cui al DM n.182 del 30.5.2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art.9 primo comma del D. Lgs. n.28/2010.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL MEDIATORE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE.

9.1 Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
- d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

9.2 Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo

Art. 10 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

10.1 Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato, salvo quanto previsto dalla legge.

10.2 La parte, in presenza di giustificati motivi, può delegare un terzo, munito dei necessari poteri formali e sostanziali, a partecipare al procedimento in sua vece e a concludere l'eventuale accordo.

10.3 Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del mediatore.

10.4 Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

10.5 Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;

b) con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;

c) la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti,). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;

d) durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;

- e) tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
- f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;
- g) eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;
- h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria e/o dal mediatore nominato, alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;
- i) al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali";
- j) all'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;
- k) qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Art. 11 - LA MEDIAZIONE TELEMATICA

11.1 Ai sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs 28/2010 la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

e va trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

11.2 Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.

11.3 Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art. 6 del presente regolamento.

11.4 Al termine del procedimento il mediatore, direttamente o per il tramite della segreteria, invia a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti, immediatamente e in successione tra loro, sottoscrivono il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte come sopra il mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo. La parte può delegare il proprio difensore alla sottoscrizione digitale del verbale previa delega al difensore medesimo che dovrà essere trasmessa unitamente al verbale stesso.

11.5 La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

12.1 Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. In casi di particolare complessità, con il consenso dell'Organismo, può avvalersi di un mediatore ausiliario (Co-mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.

12.2 Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre l'incontro di mediazione oltre le due ore nell'ambito della medesima giornata, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo

12.3 Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

12.4 Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.

12.5 Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

12.6 Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

12.7 Durante l'incontro di Mediazione non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.

12.8 All'esito dell'incontro di Mediazione, se le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore, redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

12.9 Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

12.10 L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

12.11 Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

12.12 In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

12.13 Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 28/2010 il mediatore, prima di formulare una proposta, informa le parti che, se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice

per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

12.14 Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

12.15 La Segreteria comunica la proposta formulata dal mediatore alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

12.16 Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine assegnato, la proposta si ha per rifiutata.

12.17 Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale di mancata conciliazione; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione o la impossibilità di sottoscrivere.

12.18 L'originale del verbale redatto durante l'incontro di mediazione è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

12.19 Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

12.20 In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

12.21 Il verbale non in formato digitale contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo.

12.22 Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

12.23 Al termine del procedimento di Mediazione, ad ogni parte del procedimento verrà consegnata idonea scheda valutativa del servizio, il cui modello viene allegato al presente Regolamento.

Art. 13 -VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE

13.1 La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

13.2 L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

13.3 Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul valore della controversia, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 13.1, il valore della lite è determinato dall'Organismo che ne dà comunicazione

alle parti.

13.4 Nel corso del procedimento il valore della lite può essere modificato dall'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti.

13.5 Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 14 - RISERVATEZZA, SEGRETO PROFESSIONALE E INUTILIZZABILITA' DELLE INFORMAZIONI

14.1 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

14.2 Il mediatore è, altresì, tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso espresso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

14.3 Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

14.4 È fatto divieto al mediatore anche di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti del procedimento ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale.

14.5 Le parti non possono diffondere gli atti e le informazioni relative al procedimento. In particolare, non possono diffondere:

- a) qualsiasi documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti, a meno che tali documenti siano pubblici o possano essere ottenuti indipendentemente dalla procedura di mediazione;
- b) qualsiasi documento relativo alla proposta del mediatore, o le sue proposte verbali per tentare la mediazione;
- c) le proposte di transazione;
- d) i fatti narrati nel corso della procedura.

ART. 15 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

15.1 Fermo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 D. Lgs. 28/2010, il presente Regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di Mediazione, che il Responsabile dell'Organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del Registro degli affari di Mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero per ciascuna parte gli atti depositati nella propria sessione separata.

15.2 Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 - COSTI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

16.1 Salvo diverse previsioni di legge per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di Mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

16.2 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del DM 150/2023

16.3 Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

16.4 Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

16.5 Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 16.3 e 16.4.

16.6 Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1 del DM 150/2023.

16.17 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5,

comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 16.3 e 16.4 è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 16.6.

16.8 Le spese di mediazione sono dovute in base al valore della lite, da ciascuna parte che ha aderito al procedimento come da Tariffe allegate al presente Regolamento e devono essere corrisposte per intero entro l'inizio del primo incontro di Mediazione.

16.9 Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione al primo incontro o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

16.10 Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del c.p.c.

Art. 17- COSTI ED INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI. GRATUITO PATROCINIO

17.1 È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.lgs. n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

17.2 Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO E DEL MEDIATORE

18.1 L'Organismo, il mediatore, i loro assistenti e/o collaboratori non sono responsabili di atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della procedura di Mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

18.2 L'Organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 8 del d.lgs n. 28/2010 e dell'art. 2 del presente regolamento, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

18.3 Ai fini interruttivi e/o impeditivi dei termini di decadenza o prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8 , comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione e del nome del mediatore.

Art. 19 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

19.1 L'Organismo si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismi di mediazione al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

ART. 20 – REGOLE FINALI E RINVIO

20.1 In caso di cancellazione dell'Organismo AREA CONCILIA dal registro di cui all'art. 16 D.Lgs. 28/2010, i procedimenti in corso proseguono presso un Organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti.

20.2 In mancanza di accordo tra le parti il responsabile dell'Organismo di mediazione sospeso o cancellato trasmette entro trenta giorni il rendiconto dei procedimenti in corso ad altro Organismo di mediazione iscritto nel registro.

20.3 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi di incertezza nell'interpretazione, valgono le norme e i principi stabiliti nel D.Lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

21.1 Il presente Regolamento con i suoi relativi allegati è immediatamente in vigore.

21.2 Il Regolamento e/o i suoi allegati possono essere modificati dall'Organismo AREA CONCILIA e tali modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Allegati:

A) Tabella Indennità

B) Codice Etico

C) Modello Scheda per la valutazione del servizio